

Bruxelles, 7 dicembre 2021  
(OR. en)

14594/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2020/0365 (COD)**

---

---

<b>PROCIV 160</b>	<b>RELEX 1041</b>
<b>ENV 956</b>	<b>ENER 539</b>
<b>JAI 1329</b>	<b>HYBRID 76</b>
<b>SAN 717</b>	<b>TRANS 720</b>
<b>COSI 243</b>	<b>CYBER 319</b>
<b>CHIMIE 124</b>	<b>TELECOM 450</b>
<b>ENFOPOL 481</b>	<b>ESPACE 121</b>
<b>RECH 549</b>	<b>ATO 88</b>
<b>CT 166</b>	<b>CSC 427</b>
<b>DENLEG 97</b>	<b>ECOFIN 1194</b>
<b>COTER 164</b>	

#### **NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	14262/20 + ADD1
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici – Orientamento generale

---

#### **I. INTRODUZIONE**

1. Il 16 dicembre 2020 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva sulla resilienza dei soggetti critici (la "direttiva CER")<sup>1</sup>, che affronta la necessità di ridurre le vulnerabilità dei soggetti critici essenziali per il funzionamento dell'economia. La proposta mira ad abrogare e sostituire l'attuale direttiva relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee (la "direttiva ECI")<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici. Doc. 14262/20 + ADD 1.

<sup>2</sup> Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

2. La proposta rappresenta la risposta della Commissione alle misure richieste nelle conclusioni del Consiglio sugli sforzi complementari per rafforzare la resilienza e contrastare le minacce ibride adottate il 10 dicembre 2019<sup>3</sup>.
3. La base giuridica della proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La proposta mira a rafforzare la resilienza dei soggetti critici che forniscono servizi essenziali per le funzioni vitali della società o le attività economiche nel mercato interno.
4. Al Parlamento europeo, la commissione competente per la proposta è la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE). La commissione LIBE ha adottato la relazione del relatore il 18 ottobre 2021 (approvata in Aula il 20 ottobre 2021)<sup>4</sup>.
5. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 27 aprile 2021<sup>5</sup>.
6. Nel febbraio 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha deciso di consultare il Comitato europeo delle regioni in merito alla proposta. Il Comitato europeo delle regioni ha formulato il suo parere il 1° luglio 2021<sup>6</sup>.
7. Il Garante europeo della protezione dei dati ha adottato il suo parere il 13 agosto 2021<sup>7</sup>.
8. La proposta di direttiva CER è stata discussa nel corso della videoconferenza informale dei ministri dell'Interno, tenutasi il 12 marzo 2021, e in occasione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 7 e 8 giugno 2021. In entrambi i casi i ministri hanno proceduto a uno scambio di opinioni in seduta pubblica sulla base di documenti di riflessione della presidenza<sup>8</sup>. I ministri hanno accolto con favore gli obiettivi principali della proposta, compreso l'obiettivo generale di rafforzare la resilienza dell'Unione, nonché l'ambizione di ampliare l'ambito di applicazione della precedente direttiva ECI.

---

<sup>3</sup> Doc. 14972/19.

<sup>4</sup> A9-0289/2021.

<sup>5</sup> Doc. 8416/21.

<sup>6</sup> Doc. 10580/21.

<sup>7</sup> Doc. 11280/21.

<sup>8</sup> Docc. 6630/21 e 8969/21.

9. Nelle sue conclusioni del 21 e 22 ottobre 2021, il Consiglio europeo ha chiesto di portare avanti i lavori sulla proposta di direttiva sulla resilienza dei soggetti critici<sup>9</sup>.
10. Nel testo allegato, le modifiche rispetto alle parti pertinenti della proposta della Commissione sono contrassegnate da **grassetto sottolineato** e [...].

## **II. LAVORI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO**

11. In sede di Consiglio l'esame della proposta è stato affidato alla formazione specifica del gruppo "Protezione civile" dedicata alla direttiva sulla resilienza dei soggetti critici (in appresso: PROCIV CER). L'esame della proposta è iniziato il 18 febbraio durante la presidenza portoghese, quando la Commissione ha presentato la proposta e la sua valutazione d'impatto e ha fornito una spiegazione esauriente in risposta alle domande generali poste dagli Stati membri.
12. Nel corso della presidenza portoghese si sono svolte 7 riunioni informali dei membri del gruppo PROCIV CER dedicate alla presentazione e alla lettura della proposta. Al Consiglio GAI del 7 e 8 giugno 2021 è stata presentata una relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori, che descrive i lavori svolti dagli organi preparatori del Consiglio e fornisce un resoconto sullo stato di avanzamento dell'esame della proposta<sup>10</sup>.
13. Da allora i lavori sono proseguiti durante la presidenza slovena con l'obiettivo di adottare un orientamento generale entro la fine del 2021. La presidenza slovena ha dedicato cinque riunioni informali dei membri del gruppo PROCIV CER alla discussione di sei testi di compromesso della presidenza sulla direttiva CER. La presidenza ha inoltre organizzato numerose discussioni bilaterali informali con gli Stati membri. Al Consiglio GAI del 9 e 10 dicembre 2021 è stata presentata una relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori, che descrive i lavori svolti dagli organi preparatori del Consiglio e fornisce un resoconto sullo stato di avanzamento dell'esame della proposta<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Doc. EUCO 17/21.

<sup>10</sup> Doc. 8969/21.

<sup>11</sup> Doc. 14352/21.

14. Durante la presidenza slovena, le discussioni tenutesi durante le riunioni informali dei membri del gruppo PROCIV CER si sono incentrate, tra l'altro, sull'adeguatezza della base giuridica, sulla clausola di esclusione in materia di sicurezza e difesa nazionali, su un regime di equivalenza, sul contenuto delle strategie e delle valutazioni dei rischi che gli Stati membri e i soggetti critici devono elaborare, sul processo di individuazione dei soggetti critici, sulle misure di resilienza che devono essere adottate dai soggetti critici, sulla cooperazione tra Stati membri, sui controlli dei precedenti personali, sul processo di individuazione e sulle missioni di consulenza riguardanti i soggetti critici di particolare rilevanza europea. Un'altra questione chiave dibattuta è stata l'interazione della direttiva CER con altri atti legislativi dell'Unione, in particolare con la proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (la "direttiva NIS 2") e con la proposta di regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (il "regolamento DORA").
15. La presidenza slovena ha elaborato in totale sei proposte di compromesso parziali o complete, sulla base delle osservazioni scritte e dei documenti informali trasmessi dagli Stati membri.
16. L'ultima revisione della proposta di compromesso della presidenza è stata discussa il 1° dicembre 2021 in una riunione informale dei membri del gruppo PROCIV CER, seguita da una consultazione scritta informale. Le delegazioni hanno accolto con favore il testo di compromesso in vista della presentazione di un testo consolidato per l'approvazione da parte del Coreper e la successiva adozione da parte del Consiglio.

### **III. SUL MERITO**

17. Sulla base delle discussioni a livello di gruppo, le principali questioni politiche individuate riguardano i seguenti punti.

a) Relazione con la direttiva NIS 2 (compreso l'articolo 7)

Gli Stati membri hanno sottolineato la necessità di un allineamento tra la direttiva CER e altri atti legislativi dell'Unione attualmente oggetto di negoziati, in particolare la direttiva NIS 2 e il regolamento DORA. Va osservato che, distinguendo chiaramente l'ambito di applicazione, la direttiva NIS 2 affronta la resilienza alle minacce informatiche, mentre la direttiva CER affronta la resilienza alle minacce non informatiche. Inoltre, il regolamento DORA affronta la resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

Gli Stati membri hanno altresì sottolineato la necessità di evitare oneri eccessivi per i soggetti critici. A tale riguardo la proposta di compromesso mantiene l'impostazione della proposta della Commissione, in cui ampie parti della direttiva non si applicano ai soggetti critici nel settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali. La logica alla base di tale decisione consiste nel fatto che le proposte legislative dell'Unione relative alla direttiva NIS 2 e al regolamento DORA, attualmente oggetto di negoziati, richiederanno un livello equivalente di resilienza da parte dei soggetti obbligati. La presidenza ha seguito con attenzione l'elaborazione delle proposte di compromesso degli altri due atti legislativi al fine di promuovere l'allineamento. Altre importanti integrazioni contenute nella proposta di compromesso riguardano le modalità di cooperazione tra le autorità competenti a norma dei rispettivi atti giuridici.

Inoltre la proposta di compromesso ha allineato l'ambito di applicazione della direttiva CER (allegato) e quello dell'orientamento generale sulla direttiva NIS 2 (relativo allegato I). Considerate le specificità di entrambe le direttive, per l'allineamento è stata scelta precisamente la seguente forma: tutti i settori inclusi nell'allegato della direttiva CER dovevano essere presenti, come minimo, anche nell'allegato I della direttiva NIS 2, che comprendeva ulteriori settori non disciplinati nella direttiva CER. Tale allineamento rispecchia il fatto che la direttiva NIS 2 si trova in una fase diversa rispetto alla direttiva CER, poiché muove già dall'attuazione dell'attuale direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (la "direttiva NIS")<sup>12</sup>.

Il concetto di "soggetti equivalenti ai soggetti critici" (utilizzato nella proposta della Commissione per descrivere i soggetti critici nel settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali) è stato eliminato in quanto ritenuto superfluo. Nella proposta di compromesso i soggetti critici nei tre settori pertinenti sono indicati come "soggetti critici" e assimilati a quelli di altri settori interessati. Tuttavia, senza creare una categoria particolare di soggetti, il compromesso riconosce che determinate disposizioni chiaramente specificate della direttiva CER non si applicano ai soggetti critici di questi tre settori (articolo 7).

b) Ambito di applicazione (per quanto riguarda i settori economici figuranti nell'allegato della direttiva)

In generale gli Stati membri hanno accolto con favore l'estensione dell'ambito di applicazione a un'ampia gamma di settori rispetto alla precedente direttiva ECI, che riguardava solo l'energia e i trasporti. Tuttavia, un numero significativo di Stati membri ha ritenuto problematica l'inclusione del settore della pubblica amministrazione nell'ambito di applicazione della direttiva, dato che è molto specifico in confronto agli altri settori economici interessati; di conseguenza, la proposta di compromesso non lo include. La proposta di compromesso mantiene tuttavia un meccanismo di riesame (articolo 22) che consentirebbe di valutare l'impatto e il valore aggiunto della direttiva e la misura in cui l'ambito di applicazione debba essere modificato in una fase successiva.

---

<sup>12</sup> Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

c) Clausola di esclusione (articolo 1, paragrafo 5)

Gli Stati membri hanno voluto chiarire in una clausola di esclusione che la direttiva non si applica ai soggetti operanti principalmente nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o dell'attività di contrasto né alle attività concernenti la sicurezza nazionale o la difesa. Sono esclusi anche il settore della giustizia, i parlamenti e le banche centrali. La clausola di esclusione è in linea con la clausola analoga concordata nell'orientamento generale della direttiva NIS 2.

d) Interazione con la legislazione settoriale

Al di là della relazione con la direttiva NIS 2 e il regolamento DORA, gli Stati membri hanno inoltre sottolineato la necessità di chiarire e perfezionare il regime di equivalenza della direttiva CER per quanto riguarda il vigente diritto nazionale e dell'Unione. La proposta di compromesso fornisce ulteriori chiarimenti, in particolare mediante le modifiche apportate al considerando 7 e all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 2. In merito alle valutazioni dei rischi e alle misure di resilienza, gli Stati membri, a determinate condizioni, possono riconoscere l'equivalenza totale o parziale fra le misure esistenti e gli obblighi previsti dalla direttiva CER.

e) Cooperazione tra due o più Stati membri (articolo 9 bis)

La proposta di compromesso aggiunge un nuovo quadro per la cooperazione tra gli Stati membri, inizialmente non previsto nella proposta della Commissione. Nella proposta di compromesso gli Stati membri devono avviare consultazioni reciproche quando due o più Stati membri presentano soggetti critici che sono in qualche modo collegati o quando il soggetto critico individuato in uno Stato membro fornisce servizi essenziali in altri Stati membri o ad altri Stati membri. Prima di aggiungere questo nuovo tipo di cooperazione, la direttiva forniva molti dettagli sulla cooperazione riguardo ai soggetti critici di rilevanza europea, ma non prevedeva un quadro per i casi in cui il numero degli Stati membri interessati fosse inferiore a nove.

f) Misure di resilienza (articolo 11)

A seguito delle richieste degli Stati membri, la proposta di compromesso ha modificato la proposta della Commissione per offrire maggiore flessibilità agli Stati membri nello stabilire le misure di resilienza che i soggetti critici dovrebbero intraprendere. L'intento era quello, tra l'altro, di poter adattare le misure di resilienza alle specifiche circostanze nazionali.

g) Controlli dei precedenti personali (articolo 12)

Gli Stati membri hanno espresso preoccupazioni, anche di natura giuridica, per quanto concerne il riferimento ai controlli dei precedenti personali nella proposta della Commissione. La proposta di compromesso ha modificato detto riferimento affinché gli Stati membri, qualora decidano in tal senso, possano ricevere e valutare le richieste di controlli dei precedenti personali da parte dei soggetti critici. In generale gli Stati membri hanno messo in luce l'importanza dei controlli dei precedenti personali nel contesto della sicurezza del personale. Gli Stati membri hanno ritenuto che i controlli dei precedenti personali debbano essere trattati conformemente al diritto e alle procedure nazionali.

h) Soggetti critici di particolare rilevanza europea (articoli 14 e 15)

Gli Stati membri hanno accolto con favore la categoria dei soggetti critici di particolare rilevanza europea; tuttavia le discussioni hanno confermato la necessità di una maggiore chiarezza sul processo di individuazione di tali soggetti e sulle relative missioni di consulenza. La proposta di compromesso contiene tali specifiche aggiuntive, rafforzando il ruolo della Commissione europea nel processo di individuazione. Quanto alle missioni di consulenza, la proposta di compromesso ha altresì aggiunto maggiore chiarezza e, tra l'altro, ha rafforzato il ruolo dello Stato membro in cui è situato il soggetto critico di particolare rilevanza europea, nonché quello degli Stati membri in cui, o ai quali, è fornito il servizio essenziale.

#### **IV. CONCLUSIONE**

18. Si invita pertanto il Coreper a raggiungere un accordo sul testo di compromesso presentato dalla presidenza che figura nell'allegato. Si invita inoltre il Coreper a sottoporre il testo al Consiglio "Ambiente" ai fini dell'adozione di un orientamento generale nella sessione del 20 dicembre 2021 e a invitare la presidenza a condurre negoziati con il Parlamento europeo sulla base di tale mandato.
-

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sulla resilienza dei soggetti critici**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>13</sup>,  
visto il parere del Comitato delle regioni<sup>14</sup>,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>15</sup>,

---

<sup>13</sup> GU C , del , pag. .

<sup>14</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>15</sup> Posizione del Parlamento europeo [...] e del Consiglio [...].

considerando quanto segue:

- (0) **In quanto fornitori di servizi essenziali, i soggetti critici svolgono un ruolo indispensabile per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nel mercato interno, in un'economia dell'Unione sempre più interdipendente. Il corretto funzionamento di ciascun soggetto critico dipende fortemente dal rispettivo livello di preparazione e resilienza, che consente a tale soggetto di proseguire o di riprendere rapidamente la sua attività ogniqualvolta si verificano perturbazioni. È pertanto essenziale definire un quadro a livello dell'Unione volto sia a rafforzare la resilienza dei soggetti critici nel mercato interno, stabilendo una serie minima e armonizzata di obblighi, sia ad assistere tali soggetti mediante misure di sostegno e vigilanza coerenti e dedicate.**
- (1) La direttiva 2008/114/CE del Consiglio<sup>16</sup> stabilisce una procedura di designazione delle infrastrutture critiche europee nei settori dell'energia e dei trasporti, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto transfrontaliero su almeno due Stati membri. Tale direttiva si incentra esclusivamente sulla protezione di tali infrastrutture. La valutazione di tale direttiva, svolta nel 2019<sup>17</sup>, ha riscontrato tuttavia che, dato il carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate utilizzando infrastrutture critiche, le misure protettive riguardanti solo singole strutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni. È quindi necessario modificare l'approccio applicato **per garantire che si tenga maggiormente conto dei rischi, che il ruolo e i compiti dei singoli soggetti quali fornitori di servizi essenziali per il funzionamento del mercato interno siano meglio definiti e coerenti, e che siano adottate norme a livello di Unione per rafforzare la** resilienza dei soggetti critici [...]. **In quanto tali, i soggetti critici dovrebbero essere in grado di rafforzare** la loro capacità di **prevenire, proteggere, rispondere, resistere**, mitigare, assorbire, adattarsi e [...] riprendersi da incidenti che possono perturbare [...] **la fornitura di servizi essenziali**.

---

<sup>16</sup> Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

<sup>17</sup> SWD(2019) 308.

- (2) **Attualmente, [...] mentre una serie di** misure esistenti a livello dell'Unione<sup>18</sup> e a livello nazionale [...] mira a sostenere la protezione delle infrastrutture critiche nell'Unione, i soggetti che gestiscono tali infrastrutture [...] [...] **potrebbero disporre di un mandato giuridico più adeguato ed essere meglio** attrezzati per affrontare i rischi [...] per le loro operazioni, che possono portare a discontinuità nella fornitura di servizi **essenziali** [...]. Questo è dovuto a un panorama delle sfide dinamico, [...] **che comprende** minacce terroristiche in evoluzione e crescenti interdipendenze fra le infrastrutture e i settori, nonché a un aumento del rischio fisico dovuto alle catastrofi naturali e ai cambiamenti climatici, che [...] **intensifica** la frequenza e la portata degli eventi meteorologici estremi e comporta cambiamenti a lungo termine nelle condizioni climatiche medie [...]. Inoltre, **il mercato interno è caratterizzato da una frammentazione per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti critici, in quanto** i settori e i tipi di soggetti rilevanti non sono riconosciuti come critici in modo coerente in tutti gli Stati membri.

---

<sup>18</sup> Programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP).

- (3) Queste crescenti interdipendenze sono il risultato di una rete di fornitura di servizi sempre più transfrontaliera e intercorrelata, che utilizza infrastrutture chiave in tutta l'Unione nei settori dell'energia, dei trasporti, nel settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, delle infrastrutture digitali, delle acque potabili e reflue, della sanità [...] nonché dello spazio. **In riferimento al settore energetico e, in particolare, ai metodi di produzione e trasmissione di energia elettrica (per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica), è inteso che, se ritenuto opportuno, la produzione di energia elettrica può includere le componenti delle centrali nucleari destinate alla trasmissione di energia elettrica ma non gli elementi specificamente nucleari soggetti alla pertinente normativa in materia nucleare, compresi i trattati e il diritto comunitario. Il settore spaziale è interessato** per quanto riguarda la fornitura di determinati servizi che dipendono da infrastrutture di terra possedute, gestite e utilizzate dagli Stati membri o da soggetti privati, ad esclusione, pertanto, delle infrastrutture possedute, gestite o utilizzate dall'Unione o per suo conto nell'ambito dei suoi programmi spaziali. Tali interdipendenze implicano che qualsiasi perturbazione, anche se inizialmente limitata a un soggetto o a un settore, possa avere effetti a cascata più ampi, con potenziali ripercussioni negative di ampia portata e di lunga durata sulla fornitura di servizi in tutto il mercato interno. La pandemia di COVID-19 ha mostrato la vulnerabilità delle nostre società sempre più interdipendenti di fronte a rischi di bassa probabilità.

- (4) I soggetti che intervengono nella fornitura di servizi essenziali devono sempre più spesso rispettare requisiti divergenti imposti dalle leggi degli Stati membri. Il fatto che alcuni Stati membri prevedano per tali soggetti requisiti **di rafforzamento della resilienza** [...] meno rigorosi rischia non solo di incidere negativamente sul mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nell'Unione, ma crea anche ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. Tipi di soggetti simili sono considerati critici da alcuni Stati membri ma non da altri, e quelli individuati come critici devono soddisfare requisiti divergenti nei vari Stati membri. Questo crea oneri supplementari e non necessari per le imprese che operano a livello transfrontaliero, in particolare per quelle attive negli Stati membri con requisiti più rigorosi. **Si traduce inoltre in condizioni di disparità e disincentivi a operare a livello transfrontaliero.**
- (5) È quindi necessario stabilire norme minime armonizzate per garantire la fornitura di servizi essenziali nel mercato interno ed aumentare la resilienza dei soggetti critici.
- (6) Per conseguire [...] **un livello elevato di resilienza**, gli Stati membri dovrebbero individuare i soggetti critici che [...] **saranno** tenuti a soddisfare specifici requisiti e che [...] **saranno** oggetto di sorveglianza, ma [...] che **riceveranno** anche particolare sostegno e orientamenti [...] rispetto a tutti i rischi rilevanti.

(7) [...].

**Qualora le disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale richiedano ai soggetti critici di valutare i rischi rilevanti ai fini della presente direttiva e di adottare misure per garantire la propria resilienza, tali requisiti dovrebbero essere adeguatamente presi in considerazione ai fini della vigilanza sulla conformità dei soggetti critici alle disposizioni di cui alla presente direttiva. Su tale base, le autorità nazionali competenti dovrebbero poter decidere di escludere tali soggetti critici dai loro obiettivi e piani di vigilanza a norma della presente direttiva, in linea con l'approccio basato sui rischi e nell'ottica di alleviare l'onere gravante su tali soggetti critici. Gli Stati membri dovrebbero avere il potere di decidere il regime applicabile alla valutazione dei rischi e alle misure di resilienza, qualora siano almeno equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero comunque inserire, nella loro strategia per rafforzare la resilienza dei soggetti critici, tutti i settori elencati nell'allegato, la valutazione dei rischi e le misure di sostegno di cui al capo II, e dovrebbero essere in grado di individuare i soggetti critici nei settori in cui sono soddisfatte le condizioni applicabili.**

- (8) Data l'importanza della cibersecurity per la resilienza dei soggetti critici e a fini di congruenza, è necessario, ove possibile, un approccio coerente fra la presente direttiva e la direttiva (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>19</sup> [proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione (in appresso "direttiva NIS 2")]. Data la maggiore frequenza e le particolari caratteristiche dei rischi informatici, la direttiva NIS 2 impone a un'ampia gamma di soggetti requisiti dettagliati per garantire la propria cibersecurity. Dato che l'aspetto della cibersecurity è trattato in modo sufficiente dalla direttiva NIS 2, le tematiche da essa contemplate dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, fermo restando il particolare regime per i soggetti del settore delle infrastrutture digitali.
- (9) [...]

---

<sup>19</sup> [Riferimento alla direttiva NIS 2, una volta adottata.]

Al fine di non compromettere la sicurezza degli Stati membri o la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti critici, l'accesso alle informazioni sensibili nonché il loro scambio e trattamento sono effettuati in modo prudente, con particolare attenzione ai canali di trasmissione e alle capacità di archiviazione che saranno utilizzati dalle pertinenti parti interessate.

(9 bis) Non si dovrebbe ritenere che la presente direttiva incida sulle competenze degli Stati membri e delle loro autorità in termini di autonomia amministrativa, organizzazione e funzionamento del settore della giustizia, dei parlamenti e delle banche centrali, né sulla loro responsabilità di salvaguardare gli interessi nazionali, in particolare per quanto riguarda la pubblica sicurezza, la difesa e la sicurezza nazionale. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai soggetti, pubblici o privati, operanti principalmente nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o dell'attività di contrasto. Non dovrebbe applicarsi neppure alle attività di soggetti svolte in tali settori. Gli Stati membri dovrebbero effettuare una valutazione individuale dei soggetti che soddisfano i criteri per essere individuati come soggetti critici ma anche che operano principalmente nei settori della sicurezza nazionale, della difesa, della pubblica sicurezza o dell'attività di contrasto. In base alla valutazione di tali attività specifiche, ai soggetti sarebbe concesso di beneficiare del regime istituito dalla presente direttiva ovvero essi sarebbero esclusi dal suo ambito di applicazione. Nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia contraria agli interessi essenziali della propria pubblica sicurezza. Sono pertinenti le norme nazionali o dell'Unione per la protezione delle informazioni classificate, gli accordi di non divulgazione e gli accordi di non divulgazione informali.

- (10) Per garantire un approccio globale alla resilienza dei soggetti critici, ciascuno Stato membro dovrebbe **disporre** di una strategia che stabilisca gli obiettivi e le misure strategiche da attuare. **Tale strategia dovrebbe essere concepita in modo da integrare senza soluzione di continuità le politiche esistenti basandosi, ove possibile, su pertinenti strategie, piani o documenti analoghi esistenti a livello nazionale e settoriale.** A tal fine gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro strategie [...] prevedano un quadro strategico per il rafforzamento del coordinamento tra l'autorità competente a norma della presente direttiva e quella prevista dalla direttiva NIS 2 nel contesto della condivisione delle informazioni **sui rischi di cibersicurezza, sulle minacce e sugli incidenti informatici nonché sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti non informatici** [...] e dello svolgimento di compiti di vigilanza.
- (11) Le azioni degli Stati membri per individuare i soggetti critici e contribuire a garantirne la resilienza dovrebbero seguire un approccio basato sui rischi, incentrato sui soggetti maggiormente rilevanti per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Per garantire un tale approccio mirato, ciascuno Stato membro dovrebbe procedere, in un quadro armonizzato, a una valutazione [...] **dei** rischi rilevanti, naturali e di origine umana, che possano ripercuotersi negativamente sulla fornitura di servizi essenziali, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica come le pandemie, **le minacce ibride** [...] **o altre** minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo. Nell'effettuare tali valutazioni dei rischi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di altre valutazioni dei rischi generali o settoriali svolte ai sensi di altri atti del diritto dell'Unione, e dovrebbero prendere in considerazione le dipendenze fra settori, anche di altri Stati membri e paesi terzi. I risultati della valutazione dei rischi dovrebbero essere utilizzati nel processo di individuazione dei soggetti critici, e per aiutare tali soggetti a conformarsi alle [...] **rispettive** prescrizioni in materia di resilienza [...].

- (12) Per garantire che tutti i soggetti rilevanti debbano rispettare tali prescrizioni e per ridurre le divergenze a tale riguardo, è importante stabilire norme armonizzate che consentano un'individuazione coerente dei soggetti critici in tutta l'Unione, consentendo al tempo stesso agli Stati membri di [...] **esercitare i loro poteri decisionali, rispecchiando adeguatamente il ruolo e l'importanza di tali soggetti in quanto fornitori di servizi sul loro territorio** [...]. Dovrebbero essere pertanto stabiliti dei criteri per individuare i soggetti critici. Ai fini di efficacia [...] e certezza del diritto, dovrebbero anche essere stabilite norme adeguate in materia di notifica e cooperazione in relazione a tale individuazione nonché alle conseguenze giuridiche di tale individuazione. Affinché la Commissione possa valutare la corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero trasmetterle in modo quanto più [...] specifico possibile le informazioni pertinenti e, in ogni caso, l'elenco dei servizi essenziali, il numero di soggetti critici individuati per ogni settore e sottosettore di cui all'allegato [...] e, **se utilizzate**, [...] le soglie, [...] **che possono essere presentate come tali o in forma aggregata, il che significa che le informazioni possono essere comunicate nei valori medi per area geografica, per anno, per settore, per sottosettore, o con altri mezzi, e possono includere informazioni sulla gamma degli indicatori forniti.**
- (13) **Gli Stati membri** dovrebbero anche [...] **stabilire** criteri per determinare la rilevanza degli effetti negativi prodotti dagli incidenti, **tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1.** Tali criteri dovrebbero basarsi su quelli stabiliti dalla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>20</sup> per sfruttare al meglio gli sforzi compiuti dagli Stati membri per individuare gli operatori interessati e per trarre insegnamento dall'esperienza acquisita in materia.

---

<sup>20</sup> Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

**(13 bis) A norma delle disposizioni del diritto settoriale dell'Unione, i soggetti che operano nel settore bancario, nel settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e nel settore delle infrastrutture digitali che possono essere considerati soggetti critici ai sensi della presente direttiva sono tenuti a valutare i rischi rilevanti, ad adottare misure per garantire la propria resilienza e a notificare gli incidenti. Dato che tali requisiti sono almeno equivalenti ai corrispondenti obblighi stabiliti dalla presente direttiva, le disposizioni dell'articolo 9 bis e dei capi da III a V non dovrebbero applicarsi a tali soggetti, in modo da evitare duplicazioni e oneri non necessari per i soggetti. Di conseguenza, nemmeno le disposizioni specifiche in materia di vigilanza ed esecuzione di cui al capo VI dovrebbero essere applicabili a tali soggetti. Tuttavia, al fine di rafforzare la resilienza del mercato interno nel suo complesso e mantenere la coerenza e il carattere globale degli sforzi e della vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, le strategie specifiche per rafforzare la resilienza dei soggetti critici, le valutazioni dei rischi e le misure di sostegno di cui al capo II della presente direttiva dovrebbero essere applicabili anche in tali settori specifici. Inoltre gli Stati membri dovrebbero comunque individuare quali soggetti in tali settori sono considerati soggetti critici, tenendo conto del particolare regime applicabile ai soggetti che operano nel settore bancario, nel settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e nel settore delle infrastrutture digitali.**

**(13 ter) Inoltre, allo stesso scopo di evitare duplicazioni e oneri non necessari per i soggetti critici, la presente direttiva dovrebbe stabilire un regime di equivalenza di applicazione generale. Pertanto, in una serie di settori chiaramente definiti, le misure equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva e già adottate da soggetti critici appartenenti a qualsiasi settore al fine di ottemperare ai rispettivi obblighi previsti dagli atti settoriali del diritto dell'Unione possono essere riconosciute come equivalenti dagli Stati membri. Di conseguenza, in relazione a misure equivalenti riconosciute, gli Stati membri dovrebbero poter esentare i soggetti critici dall'adozione delle misure specifiche previste dalla presente direttiva.**

- (14) **La direttiva XXXX/XXXX [direttiva NIS 2] impone ai soggetti di adottare misure tecniche e organizzative adeguate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete che tali fornitori utilizzano nella fornitura dei loro servizi, nonché di notificare incidenti e minacce informatiche significativi. Poiché le minacce alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete possono avere origini diverse, [la direttiva NIS 2] applica un approccio "multirischio" che comprende la protezione dei sistemi informatici e di rete e del loro ambiente fisico. I** soggetti appartenenti al settore delle infrastrutture digitali si basano sostanzialmente su sistemi informatici e di rete e, **pertanto, gli obblighi loro imposti dalla [direttiva NIS 2] riguardano in modo globale la sicurezza fisica di tali sistemi nell'ambito dei loro obblighi di gestione e segnalazione dei rischi di cibersicurezza.** [...] [...] Tuttavia, considerata l'importanza dei servizi forniti dai soggetti del settore delle infrastrutture digitali [...] **ai soggetti critici appartenenti a tutti gli altri settori economici pertinenti,** gli Stati membri dovrebbero individuare, in base ai criteri previsti dalla presente direttiva e ricorrendo mutatis mutandis alla procedura ivi stabilita, i soggetti appartenenti al settore delle infrastrutture digitali **quali soggetti critici.** [...]

(15) L'acquis dell'UE in materia di servizi finanziari stabilisce per i soggetti finanziari requisiti dettagliati di gestione di tutti i rischi cui sono esposti, compresi i rischi operativi, e di garanzia di continuità operativa. Si tratta del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>21</sup>, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup> e del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup>, così come del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>24</sup> e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>25</sup>. Il [...] quadro **giuridico sarà integrato** con il regolamento XX/YYYY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (in appresso "regolamento DORA")<sup>26</sup>], che stabilisce le condizioni che devono soddisfare le imprese finanziarie per la gestione dei rischi relativi alle TIC, compresa la protezione delle infrastrutture TIC fisiche.

---

<sup>21</sup> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

<sup>22</sup> Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

<sup>23</sup> Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

<sup>24</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>25</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

<sup>26</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014, COM(2020) 595.

Dato che la resilienza dei soggetti elencati ai punti 3 e 4 dell'allegato è esaurientemente coperta dall'acquis dell'UE in materia di servizi finanziari, anche tali soggetti, **analogamente ai soggetti operanti nel settore delle infrastrutture digitali**, dovrebbero essere [...] **individuati quali** soggetti critici **esclusivamente** [...] ai fini **degli articoli da 1 a 9** della presente direttiva. Per garantire un'applicazione coerente delle norme relative ai rischi operativi e alla resilienza digitale nel settore finanziario, il sostegno degli Stati membri al rafforzamento della resilienza complessiva dei soggetti finanziari equivalenti ai soggetti critici [...] **potrebbe** essere assicurato dalle autorità designate ai sensi dell'articolo 41 del [regolamento DORA] **o da quelle designate a norma della presente direttiva**, e secondo le procedure [...] stabilite **nell'atto legislativo applicabile** in modo **coerente** [...].

- (16) Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti a vigilare sull'applicazione delle norme della presente direttiva e, ove necessario, a farle rispettare, e dovrebbero provvedere affinché tali autorità dispongano di poteri e risorse adeguate. In considerazione delle differenze esistenti tra le strutture di governance nazionali e al fine di salvaguardare gli accordi settoriali già esistenti o gli organismi di vigilanza e di regolamentazione dell'Unione ed evitare duplicazioni, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di designare più di un'autorità nazionale competente. In tal caso dovrebbero comunque delineare chiaramente i rispettivi compiti delle autorità interessate e garantire fra di esse una cooperazione agevole ed efficace. Tutte le autorità competenti dovrebbero inoltre cooperare in modo più generale con le altre autorità rilevanti, sia a livello nazionale che a livello dell'Unione.
- (17) Al fine di agevolare la cooperazione e la comunicazione transfrontaliera e per consentire l'efficace attuazione della presente direttiva, ogni Stato membro dovrebbe, ferme restando le prescrizioni giuridiche settoriali a livello di Unione, designare [...] [...] **un** punto di contatto unico **nazionale** incaricato di coordinare le questioni relative alla resilienza dei soggetti critici e la cooperazione transfrontaliera a livello dell'Unione a tale riguardo.

- (18) [...] Le autorità competenti designate ai sensi **della presente direttiva e quelle designate ai sensi della [direttiva NIS 2]** dovrebbero cooperare **e scambiarsi informazioni a livello nazionale** in relazione [...] **ai rischi** di cibersicurezza, **alle minacce e agli incidenti informatici nonché ai rischi, alle minacce e agli incidenti non informatici** che hanno ripercussioni [...] sui [...] soggetti critici, **così come alle misure pertinenti adottate dalle autorità competenti designate ai sensi della [direttiva NIS 2] e della presente direttiva.**
- (19) Gli Stati membri dovrebbero sostenere i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ferma restando la responsabilità giuridica dei soggetti stessi quanto al garantire tale ottemperanza. Gli Stati membri potrebbero in particolare sviluppare materiali e metodologie di orientamento, contribuire all'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e [...] **fornire consulenza e** corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. Inoltre, date le interdipendenze tra i soggetti e i settori, gli Stati membri dovrebbero [...] **agevolare** [...] una condivisione volontaria fra soggetti critici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di concorrenza stabilite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**(19 bis) Al fine di rafforzare la resilienza dei soggetti critici individuati dagli Stati membri e di ridurre gli oneri amministrativi per tali soggetti, le autorità competenti designate degli Stati membri dovrebbero avviare consultazioni ogniqualvolta sia opportuno ai fini di un'applicazione coerente della direttiva. Tali consultazioni dovrebbero essere avviate su richiesta di qualsiasi autorità competente interessata e dovrebbero incentrarsi sulla garanzia di un approccio convergente nei confronti di soggetti critici interconnessi che utilizzano infrastrutture critiche fisicamente collegate tra due o più Stati membri, che appartengono agli stessi gruppi o strutture societarie o che sono stati individuati in uno Stato membro e forniscono servizi essenziali ad altri Stati membri o in altri Stati membri.**

- (20) [...] **I** soggetti critici dovrebbero avere una conoscenza esaustiva [...] **dei** rischi rilevanti a cui sono esposti e [...] **il dovere di** analizzarli. A tal fine dovrebbero effettuare analisi dei rischi ogniqualvolta necessario date le loro specifiche circostanze e l'evolversi di tali rischi, e in ogni caso ogni quattro anni. Le valutazioni dei rischi da parte dei soggetti critici dovrebbero basarsi sulla valutazione dei rischi svolta dagli Stati membri. **Se i soggetti critici hanno già effettuato una valutazione di tali rischi e dipendenze di cui all'articolo 10 a norma di altri atti del diritto dell'Unione o nazionale, gli Stati membri possono riconoscere l'equivalenza, totale o parziale, di tali valutazioni dei rischi esistenti.**
- (21) I soggetti critici dovrebbero adottare misure organizzative, **di sicurezza** e tecniche adeguate e proporzionate ai rischi cui sono esposti, allo scopo di prevenire gli incidenti, **di proteggersi da essi, di darvi risposta,** di resistervi, di mitigarli, assorbirli, di adattarvi e di riprendersi. [...] **I soggetti critici dovrebbero** adottare misure [...] **in conformità dell'articolo 11, ma** i dettagli e la portata di tali misure dovrebbero rispecchiare in modo adeguato e proporzionato i vari rischi che ciascun soggetto ha identificato nell'ambito della sua valutazione e le specificità del soggetto stesso. **Per promuovere un approccio coerente a livello di Unione, la Commissione dovrebbe, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici, adottare orientamenti non vincolanti per specificare ulteriormente tali misure tecniche, di sicurezza e organizzative. Nell'esercizio dei suoi compiti ai sensi della presente direttiva, ciascun soggetto critico dovrebbe designare un funzionario di collegamento o equivalente come punto di contatto con le autorità nazionali competenti.**
- (22) A fini di efficacia e di responsabilizzazione, i soggetti critici dovrebbero descrivere [...] **le** misure **da essi adottate** con un livello di dettaglio sufficiente per conseguire gli obiettivi stabiliti, tenuto conto dei rischi individuati, in un piano di resilienza o in uno o più documenti equivalenti a un piano di resilienza, e dovrebbero mettere in pratica tale piano. Il documento o i documenti equivalenti potrebbero essere redatti conformemente **al diritto nazionale o** ai requisiti e alle norme sviluppati nel contesto degli accordi internazionali sulla protezione fisica di cui gli Stati membri sono Parti, inclusa, se del caso, la Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari.

(23) [...] <sup>27</sup> [...] <sup>28</sup> [...] <sup>29</sup> [...] [...] <sup>30</sup> [...]

**Altri atti del diritto nazionale o dell'Unione possono imporre ai soggetti critici di stabilire misure di resilienza equivalenti a quelle di cui all'articolo 11. Gli Stati membri possono scegliere di riconoscere l'equivalenza, totale o parziale, tra tali misure e quelle di cui all'articolo 11, o di garantire che i soggetti critici descrivano tali misure nel piano di resilienza o nel documento o nei documenti equivalenti.**

---

27 [...]   
28 [...]   
29 [...]   
30 [...]

(24) Il rischio che i dipendenti **o i contraenti** di soggetti critici facciano un uso improprio [...] dei loro diritti di accesso all'interno dell'organizzazione per nuocere e provocare danni desta sempre maggiori preoccupazioni. Il rischio **può motivare la necessità di prevedere una procedura specifica per effettuare controlli dei precedenti personali delle persone designate ad assumere ruoli sensibili o ad accedere a determinate aree all'interno dei soggetti critici**[...]. È quindi necessario consentire **agli Stati membri, se del caso, di permettere** ai soggetti critici di chiedere controlli dei precedenti personali per [...] categorie **di persone chiaramente definite** e di garantire che tali richieste siano valutate [...] conformemente [...] **ai criteri stabiliti nella legislazione e nelle procedure nazionali. Se pertinente e applicabile, tali controlli dei precedenti personali dovrebbero attingere a informazioni ottenute dal sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)<sup>31</sup> e, se del caso, possono attingere anche al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)<sup>32</sup>, a informazioni di intelligence e a qualsiasi altra informazione obiettiva disponibile che possa essere necessaria per determinare l'idoneità della persona interessata a occupare la funzione in relazione alla quale il soggetto critico ha richiesto un controllo dei precedenti personali.**

---

<sup>31</sup> **Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio e Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2019 (GU L 135, pag. 1).**

<sup>32</sup> **Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312, pag. 56).**

- (25) I soggetti critici dovrebbero notificare alle autorità competenti degli Stati membri, non appena ciò sia ragionevolmente possibile date le circostanze, gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo [...] **la fornitura di servizi essenziali**. La notifica dovrebbe consentire alle autorità competenti di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti e di avere una visione globale dei rischi complessivi cui sono esposti i soggetti critici. A tal fine dovrebbe essere stabilita una procedura per la notifica di determinati incidenti e dovrebbero essere forniti dei parametri per determinare se la perturbazione effettiva o potenziale sia significativa e se l'incidente debba quindi essere notificato. Tenuto conto del potenziale impatto transfrontaliero di tali perturbazioni, dovrebbe essere istituita una procedura che consenta agli Stati membri di informare gli altri Stati membri toccati tramite punti di contatto unici.
- (26) Se i soggetti critici, in generale, operano in una rete sempre più interconnessa di prestazioni di servizi e di infrastrutture e spesso erogano servizi essenziali in più di uno Stato membro, alcuni di essi sono di particolare rilevanza per l'Unione poiché forniscono servizi essenziali a [...] **o in più di un terzo degli** Stati membri, e [...] **potrebbero** perciò **beneficiare di un sostegno specifico** a livello dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere definite le norme riguardanti [...] **le missioni di consulenza a favore** di tali soggetti critici di particolare rilevanza europea. Tali norme non pregiudicano le disposizioni sulla vigilanza e sull'esecuzione di cui alla presente direttiva.

- (27) **Su richiesta motivata della Commissione o di uno o più Stati membri al quale o nel quale è fornito il servizio essenziale, qualora [...] sia** necessario disporre di ulteriori informazioni per poter consigliare un soggetto critico quanto all'adempimento dei suoi obblighi [...] o per poter valutare il rispetto di tali obblighi da parte di un soggetto critico di particolare rilevanza europea, la Commissione, in accordo con lo Stato membro in cui è situato [...] tale soggetto, dovrebbe **poter** organizzare una missione di consulenza per valutare le misure predisposte da tale soggetto. Per garantire che tali missioni di consulenza siano effettuate correttamente dovrebbero essere stabilite disposizioni complementari, in particolare sulla loro organizzazione e sul loro svolgimento, sul seguito da dare e sugli obblighi dei soggetti critici di particolare rilevanza europea interessati. Fermo restando il dovere, per lo Stato membro in cui si svolge la missione di consulenza e per il soggetto interessato, di rispettare le disposizioni della presente direttiva, la missione di consulenza dovrebbe essere condotta in ottemperanza delle specifiche norme della legislazione di tale Stato membro, ad esempio sulle precise condizioni da soddisfare per ottenere l'accesso ai locali o ai documenti rilevanti e sul ricorso giurisdizionale. Le specifiche competenze necessarie per tali missioni potrebbero, se del caso, essere chieste tramite il centro di coordinamento della risposta alle emergenze.
- (28) Per sostenere la Commissione e agevolare la cooperazione [...] **tra gli Stati membri** e lo scambio di informazioni, comprese le migliori prassi, su questioni relative alla presente direttiva, dovrebbe essere istituito un gruppo per la resilienza dei soggetti critici come gruppo di esperti della Commissione. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire una cooperazione efficace ed efficiente fra i rappresentanti designati delle loro autorità competenti in tale gruppo, **anche designando membri in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza**. Il gruppo dovrebbe cominciare a espletare le sue funzioni sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, in modo da fornire mezzi supplementari per una cooperazione adeguata durante il periodo di recepimento della direttiva, **e dovrebbe interagire con altri pertinenti gruppi di lavoro di esperti settoriali**.

(29) Per conseguire gli obiettivi della presente direttiva, e ferma restando la responsabilità giuridica degli Stati membri e dei soggetti critici quanto al garantire l'ottemperanza dei rispettivi obblighi ivi stabiliti, la Commissione dovrebbe, ove lo ritenga opportuno, intraprendere alcune attività di sostegno volte ad agevolare l'adempimento di tali obblighi. Nel fornire sostegno agli Stati membri e ai soggetti critici nell'attuazione degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva la Commissione dovrebbe basarsi sulle strutture e sugli strumenti esistenti, come quelli previsti dal meccanismo di protezione civile dell'Unione e dalla rete europea di riferimento per la protezione delle infrastrutture critiche. **Le risorse finanziarie per tali attività di sostegno dovrebbero essere fornite in linea con le dotazioni concordate nel quadro finanziario pluriennale e dovrebbero essere coperte in particolare dalla dotazione disponibile prevista nell'ambito del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2021-2027.**

(30) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le loro autorità competenti dispongano di certi poteri specifici per la corretta applicazione ed esecuzione della presente direttiva nei confronti dei soggetti critici, qualora tali soggetti rientrino nella loro giurisdizione come specificato nella direttiva. Ciò dovrebbe includere, in particolare, il potere di effettuare ispezioni, vigilanza e audit, di chiedere ai soggetti critici di fornire informazioni e prove riguardanti le misure adottate per adempiere ai loro obblighi e, ove necessario, di emettere provvedimenti per porre rimedio alle violazioni riscontrate. Nell'emettere tali provvedimenti, gli Stati membri non dovrebbero imporre misure che vadano oltre quanto necessario e proporzionato per garantire l'adempimento degli obblighi da parte dei soggetti critici interessati, tenendo conto in particolare della gravità della violazione e della capacità economica del soggetto critico. Più in generale, tali poteri dovrebbero essere accompagnati da garanzie adeguate ed efficaci da specificarsi nella normativa nazionale, conformemente alle prescrizioni derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel valutare l'ottemperanza di un soggetto critico agli obblighi di cui alla presente direttiva, le autorità competenti designate ai sensi della presente direttiva dovrebbero poter chiedere alle autorità competenti designate a norma della direttiva NIS 2 di [...] **esercitare i propri poteri di vigilanza e di esecuzione nei confronti di un soggetto essenziale rientrante nell'ambito di applicazione della [direttiva NIS 2] individuato anche come critico a norma della presente direttiva.** Tali autorità competenti dovrebbero cooperare e scambiarsi informazioni a tal fine.

[...] <sup>33</sup> [...]

- (32) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> [...]

<sup>34</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (33) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire la fornitura nel mercato interno di servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche ed aumentare la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (34) La direttiva 2008/114/CE dovrebbe pertanto essere abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## CAPO I

### OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

#### *Articolo 1*

#### *Oggetto e ambito di applicazione*

1. La presente direttiva:
  - a) fa obbligo agli Stati membri di adottare [...] misure **specifiche** volte a garantire la fornitura nel mercato interno di servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche, **nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 TFUE**, e in particolare di individuare i soggetti critici [...] e di [...] **sostenerli nell'adempimento dei** loro obblighi;
  - b) stabilisce per i soggetti critici obblighi volti a rafforzare la loro resilienza e [...] la loro capacità di fornire tali servizi nel mercato interno;
  - c) stabilisce regole riguardanti la vigilanza [...] e l'esecuzione [...];
  - d) stabilisce regole per l'individuazione** dei soggetti critici [...] di particolare rilevanza a livello europeo **e per le missioni di consulenza presso i medesimi**.

**e) stabilisce procedure comuni di cooperazione e comunicazione per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.**

2. Fatto salvo l'articolo 7, la presente direttiva non si applica alle materie disciplinate dalla direttiva (UE) XX/YY [proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione ("direttiva NIS 2")].
3. Qualora le disposizioni di atti settoriali del diritto dell'Unione richiedano ai soggetti critici di adottare misure [...] e tali requisiti siano **riconosciuti come** almeno equivalenti agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, le pertinenti disposizioni della presente direttiva, comprese le disposizioni in materia di vigilanza ed esecuzione di cui al capo VI, non sono d'applicazione.
4. Fatto salvo l'articolo 346 TFUE, le informazioni riservate ai sensi della normativa dell'Unione e nazionale, quale quella sulla riservatezza commerciale, sono scambiate con la Commissione e con altre autorità competenti solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Le informazioni scambiate sono limitate alle informazioni pertinenti e commisurate a tale scopo. Lo scambio di informazioni tutela la riservatezza di dette informazioni e [...] **rispetta la sicurezza degli Stati membri come pure** la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti critici.

**5. La presente direttiva lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di tutelare la sicurezza nazionale e la difesa e il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico.**

**La presente direttiva non si applica:**

- a. **ai soggetti che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e in ogni caso ai soggetti operanti principalmente nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o dell'attività di contrasto, indipendentemente dal soggetto che svolge tali attività e dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato;**
- b. **ai soggetti che operano nei settori della giustizia, dei parlamenti o delle banche centrali;**
- c. **alle attività di soggetti che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e in ogni caso a tutte le attività concernenti la sicurezza nazionale o la difesa, indipendentemente dal soggetto che svolge tali attività e dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato.**

**Gli obblighi definiti nella presente direttiva non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sia contraria agli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza o difesa.**

**6. La presente direttiva non pregiudica il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679<sup>35</sup> e della direttiva 2002/58/CE<sup>36</sup>.**

---

<sup>35</sup> **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).**

<sup>36</sup> **Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).**

*Articolo 2*  
*Definizioni*

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "soggetto critico": un soggetto pubblico o privato [...] **che appartiene alle categorie** di cui **alla terza colonna della tabella nell'allegato, e che è stato** individuato come tale da uno Stato membro a norma dell'articolo 5;
  - 2) "resilienza": la capacità di **un soggetto critico di** prevenire, attenuare, assorbire un incidente[...], **di proteggersi da esso, di rispondervi, di resistervi,** di adattarvisi e di riprendersi;
  - 3) "incidente": un evento che può perturbare **in modo significativo,** o che perturba, [...] **la fornitura di un servizio essenziale;**
  - 4) "infrastruttura **critica**": un elemento, **un impianto, un'attrezzatura, una rete,** un sistema o parte di questo, necessari[...] per la [...] **fornitura** di un servizio essenziale;
  - 5) "servizio essenziale": un servizio [...] **indispensabile** per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche;
- [...]
- 7) "valutazione dei rischi": [...] **l'intero processo intrapreso dalle autorità nazionali competenti a norma dell'articolo 4, o dai soggetti critici a norma dell'articolo 10, al fine di** determinare la natura e la portata di **minacce, vulnerabilità e** [...]rischi[...] **pertinenti** che potrebbero [...] **causare un incidente.**

Articolo 2 bis  
Armonizzazione minima

**Fatti salvi gli obblighi loro imposti dal diritto dell'Unione, gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni di diritto interno atte a conseguire un livello di resilienza più elevato dei soggetti critici.**

**CAPO II**

**QUADRI NAZIONALI PER LA RESILIENZA DEI SOGGETTI CRITICI**

*Articolo 3*

*Strategia per la resilienza dei soggetti critici*

1. Entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] ogni Stato membro adotta una strategia per rafforzare la resilienza dei soggetti critici. **Sulla base di pertinenti strategie o documenti esistenti a livello nazionale e settoriale,** tale strategia definisce gli obiettivi e le misure strategiche per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte di tali soggetti critici e contempla almeno i settori di cui all'allegato.

2. La strategia contiene almeno i seguenti elementi:

- a) priorità e obiettivi strategici per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici tenendo conto delle **dipendenze e** interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali;
- b) un quadro di governance per la realizzazione di tali priorità e obiettivi strategici, comprendente una descrizione dei ruoli e delle responsabilità delle diverse autorità, dei diversi soggetti critici e delle altre parti coinvolte nell'attuazione della strategia;
- c) una descrizione delle misure necessarie per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici, [...] **che comprenda la descrizione di** una valutazione dei rischi a livello nazionale, **del processo di** [...] individuazione dei soggetti critici [...] e **delle** misure a sostegno dei soggetti critici adottate in conformità del presente capo;
- d) un quadro strategico per il [...] coordinamento tra le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva e ai sensi della [direttiva NIS 2] ai fini della condivisione delle informazioni **sui rischi di cibersicurezza, sulle minacce e** sugli incidenti **informatici** e **sui rischi,** sulle minacce [...] **e sugli incidenti non informatici** e dello svolgimento di compiti di vigilanza.

La strategia è aggiornata [...] **quando** necessario e almeno ogni quattro anni.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione **gli aspetti pertinenti delle** loro strategie, **compresi gli elementi di cui al paragrafo 2,** e ogni relativo aggiornamento, entro tre mesi dalla loro adozione.

#### *Articolo 4*

##### *Valutazione dei rischi da parte degli Stati membri*

1. Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 stilano un elenco dei servizi essenziali nei settori di cui all'allegato. Esse effettuano, entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, [...] **una valutazione dei rischi** allo scopo di individuare i soggetti critici a norma dell'articolo 5[...] e di aiutare tali soggetti critici ad adottare misure ai sensi dell'articolo 11.

La valutazione dei rischi tiene conto [...] **dei** rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica, **le minacce ibride o altre** minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>37</sup>.

Nel procedere alla valutazione dei rischi gli Stati membri prendono in considerazione [...] **almeno i seguenti elementi:**

- a) la valutazione generale dei rischi effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>38</sup>;
- b) altre valutazioni dei rischi rilevanti, svolte in conformità dei requisiti dei pertinenti atti settoriali del diritto dell'Unione, inclusi il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup>, [...] il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>40</sup>, **la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>41</sup> e la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>42</sup>**;

---

<sup>37</sup> Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

<sup>38</sup> Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

<sup>39</sup> Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

<sup>40</sup> Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

<sup>41</sup> **Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).**

<sup>42</sup> **Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).**

- c) ogni rischio **pertinente** derivante dalle dipendenze fra i settori di cui all'allegato, anche [...] **dipendenze da soggetti situati in** altri Stati membri e paesi terzi, e l'impatto che una perturbazione **significativa** in un settore può avere su altri settori;
- d) ogni informazione **pertinente** su incidenti notificati a norma dell'articolo 13.

Ai fini del primo comma, lettera c), gli Stati membri cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri e dei paesi terzi, a seconda dei casi.

- 3. Gli Stati membri mettono a disposizione dei soggetti critici individuati a norma dell'articolo 5 gli elementi rilevanti della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1. **Le informazioni fornite ai soggetti critici li aiutano** [...] ad effettuare la propria valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 10 e ad adottare le misure per garantire la propria resilienza ai sensi dell'articolo 11.
- 4. Entro [...] **tre mesi dall'effettuazione della valutazione dei rischi**], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, ogni Stato membro **trasmette** alla Commissione i [...] tipi di rischi individuati e [...] **una sintesi dei** risultati delle valutazioni dei rischi [...] [...] [...].
- 5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, [...] **sviluppa** un modello comune volontario per la presentazione delle relazioni in ottemperanza con il paragrafo 4.

## Articolo 5

### Individuazione dei soggetti critici

1. Entro [...] **quattro anni** dall'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri individuano, per [...] **i settori** e **i sottosettori** di cui all'allegato [...], i soggetti critici.
2. Nell'individuare i soggetti critici ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto dei risultati delle valutazioni dei rischi di cui all'articolo 4 e applicano **tutti** i seguenti criteri:
  - a) il soggetto fornisce uno o più servizi essenziali;
  - b) [...] **il soggetto e la sua** infrastruttura **critica sono situati** [...] **sul territorio dello** Stato membro **che procede all'individuazione**, e
  - c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura [...] **di questi servizi essenziali** o di altri servizi essenziali nei settori di cui all'allegato [...], **a norma dell'articolo 6, paragrafo 1**.
3. Ogni Stato membro redige un elenco dei soggetti critici individuati e provvede affinché a questi soggetti critici sia notificata la loro individuazione come tali entro un mese dall'individuazione stessa. **Gli Stati membri informano tali soggetti critici de** gli obblighi derivanti dai capi [...] **III** e [...] **IV** e la data a decorrere dalla quale si applicano loro [...] **tali** disposizioni, **fatto salvo l'articolo 7**.

Le disposizioni [...] **dei capi III e IV** si applicano ai soggetti critici interessati [...] **dodici mesi dopo tale data, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2 bis, che si applicano a partire dalla data della notifica.**

4. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva notifichino alle autorità competenti [...] designate ai sensi dell'articolo 8 della [direttiva NIS 2] l'identità dei soggetti critici individuati ai sensi del presente articolo entro un mese dall'individuazione.

[...]

6. [...]

7. Quando necessario e in ogni caso almeno ogni quattro anni gli Stati membri riesaminano e, se del caso, aggiornano l'elenco dei soggetti critici individuati.

Qualora tali aggiornamenti portino all'individuazione di soggetti critici supplementari, si applicano i paragrafi 3[...] e 4[...]. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i soggetti non più individuati come critici a seguito di un aggiornamento ricevano notifica di questo fatto e sia comunicato loro che non devono più adempiere agli obblighi di cui al capo III a decorrere dal ricevimento di tale informazione.

## *Articolo 6*

### *Effetti negativi rilevanti*

1. Nella determinazione della rilevanza degli effetti negativi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri:
  - a) il numero di utenti che dipendono dal servizio **essenziale** fornito dal soggetto;
  - b) la dipendenza da tale servizio **essenziale** di altri settori di cui all'allegato;
  - c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente, [...] sulla pubblica sicurezza, **sull'incolumità pubblica e sulla salute della popolazione**;
  - d) la quota di mercato del soggetto sul mercato di tali servizi;
  - e) l'area geografica che potrebbe essere interessata da un incidente, compresi eventuali impatti transfrontalieri;
  - f) l'importanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio **essenziale**, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio.
2. Entro [[...] tre mesi [...] dall'**individuazione dei soggetti critici**] gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
  - a) l'elenco dei servizi **essenziali** di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

- b) il numero di soggetti critici individuati per ciascun settore e sottosettore di cui all'allegato[...];
- c) le soglie applicate per specificare uno o più criteri di cui al paragrafo 1, **che possono essere presentate come tali o in forma aggregata.**

Gli Stati membri comunicano successivamente tali informazioni quando necessario, e almeno ogni quattro anni.

- 3. La Commissione, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici, [...] **adotta** orientamenti **non vincolanti** per agevolare l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 2.

#### *Articolo 7*

*[...] [...] Soggetti **critici** del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali*

[...]

[...]

[...]

**Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni dell'articolo 9 bis e dei capi da III a VI non si applichino ai soggetti critici designati nei settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella figurante nell'allegato.**

#### *Articolo 8*

##### *Autorità competenti e punto di contatto unico*

1. Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili della corretta applicazione e, se necessario, dell'esecuzione delle norme della presente direttiva a livello nazionale ("autorità competente"). Gli Stati membri possono designare una o più autorità esistenti.

**Per quanto riguarda i soggetti critici nei settori di cui ai punti 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato, le autorità designate come autorità competenti sono, se del caso, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 41 del [regolamento DORA]. Per quanto riguarda i soggetti critici di cui al punto 8 della tabella figurante nell'allegato, le autorità competenti designate sono, se del caso, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 8 della [direttiva NIS 2].**

Qualora designino più di un'autorità, gli Stati membri ne definiscono chiaramente i rispettivi compiti e provvedono affinché esse cooperino efficacemente per svolgerli a norma della presente direttiva, anche per quanto riguarda la designazione e le attività del punto di contatto unico di cui al paragrafo 2.

2. Ogni Stato membro designa[...] un punto di contatto unico **nazionale** che eserciti una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera con [...] **i punti di contatto unici** di altri Stati membri e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 16 ("punto di contatto unico").

3. Entro [...] **sette** anni [...] dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente ogni [...] **due anni**, i punti di contatto unici trasmettono alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una relazione di sintesi in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati, e alle azioni intraprese a norma dell'articolo 13, paragrafo 3.

**La Commissione, in cooperazione con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, sviluppa un modello comune volontario di comunicazione per la relazione di sintesi di cui al paragrafo precedente.**

4. Ogni Stato membro provvede affinché l'autorità competente[...] **e** il punto di contatto unico [...] **dispongano** dei poteri e delle risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per svolgere in modo efficace ed efficiente i compiti che [...] sono **loro** assegnati.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, si consultino e cooperino con le altre autorità nazionali competenti, [...] **comprese** quelle responsabili della protezione civile, delle attività di contrasto e della protezione dei dati personali, così come con **i soggetti critici** **e** le parti interessate pertinenti[...].
6. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti designate ai sensi del presente articolo cooperino **e si scambino informazioni** con le autorità competenti designate ai sensi della [direttiva NIS 2] sui rischi di cibersicurezza, **sulle minacce e [...]**sugli incidenti **informatici e sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti non informatici** che hanno ripercussioni sui soggetti critici, così come sulle **pertinenti** misure adottate dalle autorità competenti designate ai sensi della [direttiva NIS 2] **e della presente direttiva** [...].
7. Ogni Stato membro notifica alla Commissione, entro tre mesi dalla loro designazione, l'autorità competente e il punto di contatto unico designati, compresi i loro [...] compiti e responsabilità ai sensi della presente direttiva e i loro dati di contatto, e qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi.

**Qualora decidano di nominare autorità diverse da quelle indicate a norma del paragrafo 1, secondo comma, quali autorità competenti designate in relazione ai soggetti critici di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella figurante nell'allegato, gli Stati membri lo specificano anche alla Commissione.**

Ogni Stato membro rende pubblica la designazione dell'autorità competente e del punto di contatto unico.

8. La Commissione pubblica un elenco dei punti di contatto unici degli Stati membri.

## Articolo 9

### Sostegno degli Stati membri ai soggetti critici

1. Gli Stati membri sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno può comportare l'elaborazione di materiali e metodologie di orientamento, aiuto nell'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza [...] **nonché la fornitura di consulenza e** [...] corsi di formazione per il personale dei soggetti critici.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti cooperino e scambino informazioni e buone prassi con i soggetti critici dei settori di cui all'allegato.
3. Gli Stati membri [...] **facilitano** lo scambio volontario di informazioni fra i soggetti critici in relazione alle materie disciplinate dalla presente direttiva, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, riguardo, in particolare, **alle informazioni classificate e sensibili**, alla concorrenza e alla protezione dei dati personali.

Articolo 9 bis

Cooperazione tra gli Stati membri

Gli Stati membri si consultano reciprocamente in merito ai soggetti critici ogniqualvolta ciò sia opportuno ai fini di un'applicazione coerente della direttiva. Tali consultazioni si svolgono in particolare per i soggetti critici:

- a) che utilizzano infrastrutture critiche fisicamente collegate tra due o più Stati membri;
- b) che fanno parte di strutture societarie collegate o associate a soggetti critici in altri Stati membri;
- c) che sono stati individuati come tali in uno Stato membro e forniscono servizi essenziali ad altri Stati membri o in altri Stati membri.

Le consultazioni sono intese a rafforzare la resilienza dei soggetti critici e, ove possibile, a ridurre gli oneri amministrativi a loro carico.

## CAPO III

### RESILIENZA DEI SOGGETTI CRITICI

#### *Articolo 10*

##### *Valutazione dei rischi da parte dei soggetti critici*

Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici, entro [...] **dodici** mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, valutino, basandosi sulle valutazioni dei rischi degli Stati membri e su altre fonti di informazioni pertinenti, [...] i rischi rilevanti che possono perturbare [...] **la fornitura di servizi essenziali**.

Tale valutazione **dei soggetti critici** tiene conto **dei** [...] rischi rilevanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che potrebbero [...] [...] **causare un incidente**. Tiene conto [...] **delle dipendenze di e da** altri settori di cui all'allegato, del servizio essenziale fornito dal soggetto critico, anche negli Stati membri e nei paesi terzi vicini se del caso. [...] **Gli Stati membri possono riconoscere l'equivalenza, totale o parziale, tra le valutazioni dei rischi esistenti dei soggetti critici nella misura in cui affrontano i rischi e le dipendenze di cui al presente articolo.**

#### *Articolo 11*

##### *Misure di resilienza dei soggetti critici*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici adottino misure tecniche, **di sicurezza** e organizzative adeguate e proporzionate per garantire la propria resilienza, **in base ai risultati delle valutazioni dei rischi di cui agli articoli 4 e 10**, incluse misure necessarie per:
  - a) evitare il verificarsi di incidenti, [...] [...] **tenendo debitamente conto delle** misure di riduzione del rischio di catastrofi e di adattamento ai cambiamenti climatici;

- b) assicurare un'adeguata protezione fisica **dei locali e delle infrastrutture critiche** [...] **tenendo debitamente conto di misure quali** recinzioni, barriere, strumenti e routine di controllo del perimetro nonché attrezzature di rilevamento e controlli dell'accesso;
- c) **rispondere e** resistere alle conseguenze degli incidenti e mitigarle [...], **tenendo debitamente conto di** procedure e protocolli di gestione dei rischi e delle crisi e pratiche di allerta;
- d) riprendersi dagli incidenti, [...] **tenendo debitamente conto delle** misure di continuità operativa e **dell'**individuazione di catene di approvvigionamento alternative;
- e) assicurare un'adeguata gestione della sicurezza del personale, [...] **tenendo debitamente conto di misure quali la definizione di** [...] categorie di dipendenti che svolgono funzioni critiche, [...] **l'introduzione di** autorizzazioni di accesso [...] **ai locali e alle** infrastrutture **critiche** così come alle informazioni sensibili, e [...] **designando le** [...] categorie di [...] **persone e istituendo procedure per le indagini di sicurezza** in [...] **in conformità dell'**articolo 12;
- f) sensibilizzare il personale interessato in merito alle misure di cui alle lettere da a) ad e) **tenendo debitamente conto di corsi di formazione, materiale informativo ed esercitazioni.**

2. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici predispongano e applichino un piano di resilienza o un documento o documenti equivalenti, in cui siano descritte [...] le misure di cui al paragrafo 1. Qualora abbiano adottato misure derivanti da obblighi contenuti in altri atti del diritto dell'Unione, **nazionale o internazionale [...], gli Stati membri possono riconoscere l'equivalenza, totale o parziale, tra le misure di cui al paragrafo 1 e tali misure o provvedere affinché i soggetti critici [...]** descrivano nel piano di resilienza o nel o nei documenti equivalenti anche tali misure.

**2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun soggetto critico designi un funzionario di collegamento o equivalente come punto di contatto con le autorità competenti.**

3. Su richiesta dello Stato membro che ha individuato il soggetto critico, e con l'accordo del soggetto critico interessato, la Commissione organizza missioni di consulenza, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafi [...], 5, 7 e 8, per consigliare il soggetto critico riguardo all'adempimento degli obblighi derivanti dal capo III. La missione di consulenza riferisce i suoi risultati alla Commissione, a tale Stato membro e al soggetto critico interessato.
4. [...]

**La Commissione, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici, adotta orientamenti non vincolanti per specificare ulteriormente le misure tecniche, di sicurezza e organizzative che possono essere adottate a norma del paragrafo 1.**

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le necessarie specifiche tecniche e metodologiche relative all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

*Articolo 12*

*Controlli dei precedenti personali*

1. Gli Stati membri **possono, se del caso, provvedere** [...] affinché i soggetti critici [...] **siano autorizzati a** presentare richieste di controllo dei precedenti personali di coloro che:
- a) **svolgono ruoli sensibili o designati all'interno o per conto del soggetto critico;**
  - b) **hanno il mandato di utilizzare o gestire – direttamente o a distanza – i suoi locali, anche in relazione alla sicurezza delle persone, dei beni o delle informazioni;** [...], [...]
  - c) [...] **sono presi** in considerazione per l'assunzione in funzioni che [...] **comportano i ruoli di cui alle lettere a) e b).**
- [...] **Tali** richieste [...] **sono** valutate **entro un lasso di tempo ragionevole** [...] **e trattate conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali.**

2. [...] <sup>43</sup> [...] [...]

[...]

[...]

[...]

[...] **Gli** Stati membri, **ai fini dell'ottenimento delle** informazioni sui precedenti penali da altri Stati membri, **si avvalgono del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari**[...] **(ECRIS)** conformemente alle procedure stabilite nella decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio e, ove pertinente **e applicabile**, nel regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>44</sup>. Le autorità centrali di cui all'articolo 3 di tale decisione quadro e all'articolo 3, paragrafo 5, di tale regolamento forniscono risposte alle richieste di informazioni in questione entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, **conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro.**

---

<sup>43</sup> [...]

<sup>44</sup> GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1.

[...]

### *Articolo 13*

#### *Notifica degli incidenti*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici notifichino senza indebito ritardo all'autorità competente gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo [...] **la fornitura di servizi essenziali**. [...] **Per determinare la rilevanza della perturbazione si tiene conto in particolare dei seguenti parametri:**
  - a) **numero e percentuale di utenti interessati,**
  - b) **durata,**
  - c) **area geografica interessata.**

2. [...]

[...]

[...]

[...]

**Le notifiche includono tutte le informazioni disponibili necessarie per consentire all'autorità competente di comprendere la natura, la causa e le possibili conseguenze dell'incidente, compresa la determinazione di un suo eventuale impatto transfrontaliero. La notifica non espone i soggetti critici a una maggiore responsabilità.**

3. Sulla base delle informazioni fornite nella notifica dal soggetto critico, l'autorità competente, tramite il [...] punto di contatto unico, informa il punto di contatto unico degli altri Stati membri interessati nel caso in cui l'incidente abbia, o possa avere, un impatto significativo sui soggetti critici e sulla continuità dei servizi essenziali in uno o più altri Stati membri.

Nel far questo il punto di contatto unico, conformemente al diritto dell'Unione o alla legislazione nazionale [...], tratta le informazioni rispettandone la riservatezza e tutelando la sicurezza e gli interessi commerciali del soggetto critico interessato.

4. Il più rapidamente possibile dopo aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità competente fornisce al soggetto critico [...] informazioni rilevanti sul seguito dato, comprese informazioni che possano supportare un'efficace risposta del soggetto critico all'incidente.

## **CAPO IV**

### **[...] SOGGETTI CRITICI DI PARTICOLARE RILEVANZA EUROPEA**

#### *Articolo 14*

#### **Individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea**

[...]

2. Un soggetto è considerato soggetto critico di particolare rilevanza europea se è stato individuato come soggetto critico **a norma dell'articolo 5, paragrafo 1**, [...] fornisce servizi essenziali a o in più di un terzo degli Stati membri **ed** [...] è stato notificato a norma del [...] **paragrafo 3** [...].

**2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché un soggetto critico, a seguito della notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 3, comunichi alla rispettiva autorità competente designata ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva se fornisce servizi essenziali a o in più di un terzo degli Stati membri e, ove del caso, quali servizi essenziali fornisce a quali o in quali Stati membri.**

**Lo Stato membro notifica alla Commissione, senza indebito ritardo, tali informazioni e l'identità del soggetto critico.**

**La Commissione avvia consultazioni con le autorità competenti dello Stato membro che ha individuato tale soggetto critico e degli altri Stati membri interessati, come anche con il soggetto critico. Nel corso di tali consultazioni ciascuno Stato membro comunica alla Commissione se ritiene che i servizi che gli sono forniti dal soggetto critico siano servizi essenziali.**

3. **Se stabilisce, sulla base delle consultazioni di cui al paragrafo 2 bis, che il soggetto critico interessato fornisce servizi essenziali a o in più di un terzo degli Stati membri, [...] la Commissione** [...] comunica al soggetto interessato, **tramite la relativa autorità competente**, la sua individuazione come soggetto critico di particolare rilevanza europea e lo informa degli obblighi ad esso incombenti ai sensi del presente capo e della data a decorrere dalla quale si applicano tali obblighi.

**3 bis.** Le disposizioni del presente capo si applicano al soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato a decorrere dalla data di ricevimento [...] **della** notifica **di cui al paragrafo 3**.

*Articolo 15*

*[...] Missioni di consulenza*

1. [...]

[...]

**Lo Stato membro in cui è situato un soggetto critico di particolare rilevanza europea può chiedere alla Commissione di organizzare una missione di consulenza per valutare le misure predisposte dal soggetto interessato per adempiere ai propri obblighi ai sensi del capo III.**

**1 bis. Possono chiedere che sia organizzata una missione di consulenza di cui al paragrafo 1 anche uno o più Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale, o la Commissione. D'accordo con lo Stato membro in cui è situato il soggetto critico di particolare rilevanza europea, la Commissione organizza tale missione di consulenza.**

2. [...]

**Su richiesta motivata di uno o più Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale, o della Commissione, lo Stato membro in cui è situato il soggetto critico di particolare rilevanza europea fornisce:**

- a. **risultati sintetici della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'articolo 10;**
- b. **una sintesi delle misure adottate conformemente all'articolo 11;**
- c. **le azioni di vigilanza o di esecuzione, comprese le valutazioni di conformità o i provvedimenti emessi, che la sua autorità competente ha intrapreso nei confronti di tale soggetto ai sensi degli articoli 18 e 19.**

3. Entro un periodo di tre mesi dalla sua conclusione, la missione di consulenza riferisce i suoi risultati alla Commissione, [...] **allo Stato membro in cui è situato il soggetto critico di particolare rilevanza europea, agli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale e al soggetto interessato.**

[...] **Gli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale** analizzano la relazione e, qualora necessario, **danno** indicazioni alla Commissione sull'adempimento o meno degli obblighi di cui al capo III da parte del soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato e, se del caso, su quali misure potrebbero essere adottate per migliorare la sua resilienza.

Sulla base di tale indicazione la Commissione comunica allo Stato membro in cui è situato il [...] soggetto interessato, [...] **agli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale** e al soggetto interessato [...] **il suo parere** sull'adempimento o meno degli obblighi di cui al capo III da parte di tale soggetto e, se del caso, quali misure potrebbero essere adottate per migliorare la sua resilienza.

Lo Stato membro **provvede affinché l'autorità competente e il soggetto critico interessato tengano** in debito conto **tale parere** e fornisce alla Commissione e [...] **agli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale** informazioni [...] **sulle** misure **adottate** a seguito di tale [...] **parere**.

4. Ogni missione di consulenza è composta da esperti **dello Stato membro in cui è situato il soggetto critico di particolare rilevanza europea e** degli Stati membri **a cui o in cui è fornito il servizio essenziale** e da rappresentanti della Commissione. **Tali** Stati membri possono proporre i loro candidati. La Commissione, **previa consultazione dello Stato membro in cui è situato il soggetto critico,** seleziona e nomina i membri di ciascuna missione di consulenza in funzione della loro capacità professionale e garantendo, **ove possibile,** una rappresentanza equilibrata sotto il profilo geografico [...] **di tutti gli** Stati membri **interessati.** **Ogniqualvolta necessario, i membri della missione di consulenza devono essere in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza valido.** La Commissione sostiene i costi relativi alla partecipazione alla missione di consulenza.

La Commissione organizza il programma delle missioni di consulenza consultandosi con i membri della specifica missione e d'accordo con lo Stato membro in cui è situato [...] **il** soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato.

5. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le norme relative alle modalità procedurali per **la presentazione delle richieste e il loro trattamento, per** lo svolgimento delle missioni di consulenza e per le attinenti relazioni **e per il trattamento della comunicazione relativa al parere della Commissione e alle misure adottate, tenendo in debito conto la riservatezza e la sensibilità commerciale delle informazioni interessate.** Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

6. Gli Stati membri provvedono affinché il soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato fornisca alla missione di consulenza accesso [...] **alle** informazioni e **ai** sistemi e impianti relativi alla fornitura dei suoi servizi essenziali che sono necessari per [...] **lo svolgimento della missione di consulenza.**

7. La missione di consulenza è svolta conformemente al diritto nazionale applicabile dello Stato membro in cui è situato [...] **il soggetto critico di particolare rilevanza europea, nel rispetto della responsabilità di tale Stato membro in materia di sicurezza nazionale e tutela degli interessi della sua sicurezza.**

8. Nell'organizzare le missioni di consulenza la Commissione tiene conto dei rapporti delle ispezioni da essa effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 300/2008 e del regolamento (CE) n. 725/2004 e delle relazioni dei controlli da essa svolti ai sensi della direttiva 2005/65/CE in merito, a seconda dei casi, al soggetto critico o al soggetto critico di particolare rilevanza europea.
9. **La Commissione informa il gruppo per la resilienza dei soggetti critici ogniqualvolta è organizzata una missione di consulenza. Lo Stato membro in cui è situato il soggetto critico di particolare rilevanza europea e la Commissione informano inoltre il gruppo per la resilienza dei soggetti critici in merito alla relazione di sintesi sulla missione di consulenza e agli insegnamenti appresi al fine di promuovere l'apprendimento reciproco.**

## CAPO V COOPERAZIONE E COMUNICAZIONE

### *Articolo 16 Gruppo per la resilienza dei soggetti critici*

1. È istituito il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, con effetto dal [sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Esso sostiene la Commissione e agevola la cooperazione [...] **tra gli Stati membri** e lo scambio di informazioni su questioni attinenti alla presente direttiva.
2. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione **in possesso, se del caso, di un nulla osta di sicurezza**. Qualora ciò sia rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti, esso può invitare [...] **altri** portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori.

Il rappresentante della Commissione presiede il gruppo per la resilienza dei soggetti critici.

3. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici ha i seguenti compiti:
- a) assistere la Commissione nel fornire aiuto agli Stati membri per il rafforzamento della loro capacità di contribuire a garantire la resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva;
  - b) [...] **analizzare** le strategie per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 3 [...] **al fine di** individuare le migliori prassi in relazione a tali strategie;
  - c) facilitare lo scambio di migliori prassi per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti critici da parte degli Stati membri conformemente all'articolo 5, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere e per quanto riguarda i rischi e gli incidenti, [...] **nonché per quanto riguarda l'approccio nazionale per l'attuazione del regime di equivalenza;**
  - d) contribuire alla preparazione degli orientamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, **e all'articolo 11, paragrafo 4, e, su richiesta,** di ogni atto [...] di esecuzione ai sensi della presente direttiva[...];
  - e) [...] **analizzare** [...] le relazioni di sintesi di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
  - f) condividere migliori prassi [...] in relazione alla notifica di incidenti di cui all'articolo 13;
  - g) [...] **discutere** le relazioni **di sintesi** sulle missioni di consulenza **e gli insegnamenti appresi** ai sensi dell'articolo 15, paragrafo [...] **9;**
  - h) scambiare informazioni e migliori prassi in materia di ricerca e sviluppo in relazione alla resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva;
  - i) se del caso, scambiare informazioni su questioni relative alla resilienza dei soggetti critici con le istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie pertinenti dell'Unione.

4. Entro [24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e in seguito ogni due anni, il gruppo per la resilienza dei soggetti critici stabilisce un programma di lavoro sulle azioni da intraprendere per realizzare i propri obiettivi e compiti, garantendone la coerenza con le prescrizioni e gli obiettivi della presente direttiva.
5. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici si riunisce periodicamente, e almeno una volta all'anno, con il gruppo di cooperazione istituito a norma della [direttiva NIS 2] al fine di promuovere la cooperazione [...] e **agevolare** lo scambio di informazioni.
6. La Commissione [...] **adotta** atti di esecuzione che stabiliscono le modalità procedurali necessarie per il funzionamento del gruppo per la resilienza dei soggetti critici **,secondo quanto disposto all'articolo 1, paragrafo 4.** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
7. Entro [tre anni e [...] **nove** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, la Commissione trasmette al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una relazione di sintesi sulle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 4, paragrafo 4.

## Articolo 17

### *Sostegno della Commissione alle autorità competenti e ai soggetti critici*

1. La Commissione aiuta, se del caso, gli Stati membri e i soggetti critici nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi della presente direttiva. [...] [...] **Essa prepara** un quadro d'insieme, a livello dell'Unione, dei rischi transfrontalieri e intersettoriali per la fornitura dei servizi essenziali, [...] **organizza** le missioni di consulenza di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 15 [...] e [...] **agevola** lo scambio di informazioni fra **gli Stati membri ed** esperti in tutta l'Unione.
2. La Commissione integra le attività degli Stati membri di cui all'articolo 9 sviluppando migliori prassi e **materiali e metodologie di orientamento**, così come attività di formazione transfrontaliere ed esercitazioni di verifica della resilienza dei soggetti critici.
3. **La Commissione mette a disposizione degli Stati membri fonti di finanziamento per rafforzare la resilienza dei rispettivi soggetti critici.**

## CAPO VI

### VIGILANZA ED ESECUZIONE

#### *Articolo 18*

#### *Attuazione ed esecuzione*

1. Per valutare l'adempimento degli obblighi di cui alla presente direttiva da parte dei soggetti individuati come soggetti critici ai sensi dell'articolo 5 dagli Stati membri, questi provvedono affinché le autorità competenti siano dotate dei poteri e dei mezzi per:
  - a) effettuare ispezioni in loco **dell'infrastruttura critica e** dei locali utilizzati dal soggetto critico per fornire i suoi servizi essenziali, e vigilare a distanza sulle misure adottate dai soggetti critici ai sensi dell'articolo 11;
  - b) svolgere o disporre audit nei confronti di tali soggetti.
  
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano i poteri e i mezzi per richiedere, qualora necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi della presente direttiva, che i soggetti da essi individuati come soggetti critici ai sensi dell'articolo 5 forniscano, entro un ragionevole periodo di tempo stabilito da dette autorità:
  - a) le informazioni necessarie per valutare se le misure adottate **da tali soggetti** per garantire la **loro** resilienza soddisfino i requisiti di cui all'articolo 11;
  - b) la prova dell'effettiva attuazione di tali misure, inclusi i risultati di un audit svolto da un revisore indipendente e qualificato, selezionato da tale soggetto, ed effettuato a spese di questo.

Quando richiede tali informazioni l'autorità competente indica lo scopo della richiesta specificando il tipo di informazioni da fornire.

3. Fatta salva la possibilità di infliggere sanzioni ai sensi dell'articolo 19, le autorità competenti possono esigere, a seguito delle azioni di vigilanza di cui al paragrafo 1 o della valutazione delle informazioni di cui al paragrafo 2, che i soggetti critici interessati adottino entro un ragionevole periodo di tempo da esse stabilito le misure necessarie e proporzionate per porre rimedio a qualsiasi violazione individuata della presente direttiva e forniscano loro informazioni sulle misure adottate. Tali provvedimenti tengono conto, in particolare, della gravità della violazione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possano essere esercitati solo fatte salve le opportune garanzie. Deve essere garantito, in particolare, che tali poteri vengano esercitati in modo obiettivo, trasparente e proporzionato e che i diritti e gli interessi legittimi, **quali la protezione dei segreti e delle operazioni commerciali e aziendali**, dei soggetti critici interessati, inclusi il diritto al contraddittorio, i diritti della difesa e il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente, siano debitamente tutelati.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, quando un'autorità competente valuta il rispetto degli obblighi da parte di un soggetto critico ai sensi del presente articolo, essa informi le autorità competenti dello Stato membro interessato designate ai sensi della [direttiva NIS 2] e possa chiedere a tali autorità di [...] **esercitare i propri poteri di vigilanza ed esecuzione nei confronti di un soggetto essenziale rientrante nell'ambito di applicazione della [direttiva NIS 2] individuato anche come critico a norma della presente direttiva**, e cooperi e scambi informazioni a tal fine.

### *Articolo 19*

#### *Sanzioni*

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al più tardi entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e provvedono poi a darle immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

**CAPO VII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 20*

*Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

## *Articolo 22*

### *Relazioni e riesame*

Entro [[...] **sei anni** dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta in particolare l'impatto e il valore aggiunto della presente direttiva nel garantire la resilienza dei soggetti critici, e se il suo [...] **allegato** debba essere [...] **modificato**. La prima relazione è presentata entro [[...] **sette anni e sei mesi** dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] [...].

*Articolo 23*  
*Abrogazione della direttiva 2008/114/CE*

La direttiva 2008/114/CE è abrogata a decorrere [dalla data di **recepimento** della presente direttiva].

*Articolo 24*  
*Recepimento*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano al più tardi entro [[...] **due anni** dall'entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva + 1 giorno].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 25*  
*Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 26*  
*Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
Il presidente

*Per il Consiglio*  
Il presidente

## ALLEGATO

### Settori, sottosettori e [...]categorie di soggetti

Settori	Sottosettori	[...]Categorie di soggett[...]
1. Energia	a) Energia elettrica	— Imprese elettriche di cui all'articolo 2, punto 57, della direttiva (UE) 2019/944 <sup>45</sup> che svolgono l'attività di "fornitura" di cui all'articolo 2, punto 12, di tale direttiva
		— Gestori del sistema di distribuzione di cui all'articolo 2, punto 29, della direttiva (UE) 2019/944
		— Gestori del sistema di trasmissione di cui all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2019/944
		— Produttori di cui all'articolo 2, punto 38, della direttiva (UE) 2019/944
		— Gestori del mercato elettrico designato di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2019/943 <sup>46</sup>

<sup>45</sup> Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

<sup>46</sup> Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

		— Partecipanti al mercato dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 25, del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia di cui all'articolo 2, punti 18, 20 e 59 della direttiva (UE) 2019/944
	b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	— Teleriscaldamento o teleraffrescamento di cui all'articolo 2, punto 19, della direttiva (UE) 2018/2001 <sup>47</sup> sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
	c) Petrolio	— Gestori di oleodotti
		— Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio
		— Organismi centrali di stoccaggio di cui all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio <sup>48</sup>

<sup>47</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

<sup>48</sup> Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).

	d) Gas	— Imprese fornitrici di cui all'articolo 2, punto 8, della direttiva 2009/73/CE <sup>49</sup>
		— Gestori del sistema di distribuzione di cui all'articolo 2, punto 6, della direttiva 2009/73/CE
		— Gestori del sistema di trasporto di cui all'articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/73/CE
		— Gestori dell'impianto di stoccaggio di cui all'articolo 2, punto 10, della direttiva 2009/73/CE
		— Gestori del sistema GNL di cui all'articolo 2, punto 12, della direttiva 2009/73/CE
		— Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/73/CE
		— Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale

<sup>49</sup> Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

	e) Idrogeno	— Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno
2. Trasporti	a) Trasporto aereo	— Vettori aerei di cui all'articolo 3, punto 4, del regolamento (CE) n. 300/2008 <sup>50</sup> <b><u>utilizzati a fini commerciali</u></b>
		— Gestori aeroportuali di cui all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/12/CE <sup>51</sup> , aeroporti di cui all'articolo 2, punto 1, di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 <sup>52</sup> , e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti
		— Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 549/2004 <sup>53</sup>

<sup>50</sup> Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

<sup>51</sup> Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).

<sup>52</sup> Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

<sup>53</sup> Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro") (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

	b) Trasporto ferroviario	— Gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, punto 2, della direttiva 2012/34/UE <sup>54</sup>
		— Imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2012/34/UE [...] e gli operatori degli impianti di servizio di cui all'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/34/UE

---

<sup>54</sup> Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

	c) Trasporto per vie d'acqua	— Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 <sup>55</sup> , escluse le singole navi gestite da tali compagnie
		— Organi di gestione dei porti di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2005/65/CE <sup>56</sup> , compresi i relativi impianti portuali di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti
		— Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo di cui all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE <sup>57</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio

<sup>55</sup> Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

<sup>56</sup> Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

<sup>57</sup> Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

	d) Trasporto su strada	<p>— Autorità stradali di cui all'articolo 2, punto 12, del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione<sup>58</sup> responsabili del controllo della gestione del traffico, <b><u>esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono solo una parte non essenziale della loro attività generale</u></b></p> <p>— Gestori di sistemi di trasporto intelligenti di cui all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2010/40/UE<sup>59</sup></p>
3. Settore bancario <b><u>== esclusivamente ai fini degli articoli da 1 a 9 della presente direttiva</u></b>		Enti creditizi di cui all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 <sup>60</sup>

<sup>58</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21).

<sup>59</sup> Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

<sup>60</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

4. Infrastrutture dei mercati finanziari <u>—</u> <b><u>esclusivamente ai fini degli articoli da 1 a 9 della presente direttiva</u></b>	— Gestori di sedi di negoziazione di cui all'articolo 4, punto 24, della direttiva 2014/65/UE <sup>61</sup>
	— Controparti centrali (CCP) di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>62</sup>
5. Salute	— Prestatori di assistenza sanitaria di cui all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE <sup>63</sup>
	— Laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento [XX] relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero <sup>64</sup>

<sup>61</sup> Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

<sup>62</sup> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

<sup>63</sup> Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

<sup>64</sup> [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE, riferimento da aggiornare dopo l'adozione della proposta COM(2020) 727 final].

		— Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali di cui all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE <sup>65</sup>
		— Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2
		— Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica ("elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica") di cui all'articolo 20 del regolamento XXXX <sup>66</sup>

<sup>65</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

<sup>66</sup> [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici, COM(2020) 725 final], riferimento una volta aggiornata la proposta].

6. Acqua potabile		Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva 98/83/CE del Consiglio <sup>67</sup> , ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è solo una parte <b><u>non essenziale</u></b> dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni [...]
7. Acque reflue		Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all'articolo 2, punti da 1 a 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio <sup>68</sup> <b><u>ma escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche e industriali è solo una parte non essenziale della loro attività generale.</u></b>

<sup>67</sup> Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

<sup>68</sup> Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

8. Infrastrutture digitali <u>— esclusivamente ai fini degli articoli da 1 a 9 della presente direttiva</u>	— Fornitori di punti di interscambio Internet [di cui all'articolo 4, punto X, della direttiva NIS 2]
	— Fornitori di servizi DNS [di cui all'articolo 4, punto X, della direttiva NIS 2], <b><u>esclusi gli operatori dei server dei nomi radice</u></b>
	— Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2]
	— Fornitori di servizi di cloud computing [di cui all'articolo 4, punto X, della direttiva NIS 2]
	— Fornitori di servizi di data center [di cui all'articolo 4, punto X, della direttiva NIS 2]

		<p>— Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network) [di cui all'articolo 4, punto X, della direttiva NIS 2]</p>
		<p>— Prestatori di servizi fiduciari di cui all'articolo 3, punto 19, del regolamento (UE) n. 910/2014<sup>69</sup></p>
		<p>— Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, punto 8, della direttiva (UE) 2018/1972<sup>70</sup> o fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972 nella misura in cui tali servizi siano accessibili al pubblico</p>

<sup>69</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

<sup>70</sup> Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

[...]		[...]
		[...] <sup>71</sup>
		[...]

---

<sup>71</sup> [...]

10. Spazio		— Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, punto 8, della direttiva (UE) 2018/1972
------------	--	--